R.C.D.

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorita' Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano - Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) al n. I.00066 in data 3/1/08
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05360900968
Indirizzo Pec: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it
www.zurich.it

ZURICH®

Gentile cliente,
grazie per aver scelto Zurich!

Ecco lo schema riassuntivo dei principali dati del contratto da lei sottoscritto.
Per una conoscenza più approfondita delle condizioni contrattuali e delle singole garanzie acquistate la invitiamo a leggere attentamente la documentazione contrattuale.

Se desiderasse integrare o modificare le coperture del suo contratto o richiedere ulteriori informazioni non esiti a contattarci.

Un cordiale saluto

DATI UTILI DA RICORDARE

Contraente	CORTE DEI CONTI - SAUR PIEMONTE
N° di polizza	202A6084
Data decorrenza polizza	10/10/2022
Data scadenza polizza	13/10/2022
Intermediario assicurativo	202 TORINO

INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

TIMBRO DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

dal 1954 PRATIS S.R.L. ASSICURAZIONI & INVESTIMENTI

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e/o prestatori di lavoro

Zurich Insurance plc
Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda
Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese
preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Iscritta all'Albo imprese IVASS (Elenco I) n.3108 al n.I.00066
CF/P.IVA/R.I. Milano 05389900968
Indirizzo PEC: zurichinsurance.pic@pec.zurich.it
www.zurich.it

ZURICH®

Trx elettr. (P) Unit : P -

COMP.	NUMERO POLIZZA	RAMO	RISCHIO	COD.	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. PRODUTTORE
P	202A6084	04	80	202	TORINO	GAA

CONTRAENTE

COGNOME NOME / DENOMINAZIONE: CORTE DEI CONTI - SAUR PIEMONTE
CODICE FISCALE/PARTITA IVA: 80218670588
VIA, PIAZZA, ETC. - INDIRIZZO - N° CIVICO: VIA ANTONIO GIUSEPPE IGNAZIO BERTO 28
PROFESSIONE/ATTIVITÀ:
C.A.P. - LOCALITÀ - FRAZIONE: 10122 TORINO
PROV.: TO
NAZIONE: I

DECORRENZA E SCADENZA DELLA POLIZZA - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL	SCADENZA RATE	FRAZIONAMENTO	RESCINDIBILE DAL	DATA EMISSIONE
10/10/2022	13/10/2022	senza tacito rinnovo DI OGNI ANNO	SOLUZIONE UNIC		28.09.2022

POLIZZE SOSTITUITE (Valori espressi in Euro)

RAMO	NUMERO POLIZZA	PREMIO IMPONIBILE ANNUO	PREMIO PAGATO SINO AL	RIMBORSO PREMIO

VINCOLO

☐ SI — SCADENZA:
In caso di vincolo, vedi Testo Allegato

INDICIZZAZIONE

☐ SI ☒ NO — In caso affermativo, trova applicazione l'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione

PREMIO DA PAGARE (Valori espressi in Euro)

Premio sino al 13/10/2022 al netto del rimborso

	Premio alla firma Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile	Premio Rate successive: Premio Lordo	di cui IMPOSTE	Imponibile
Totale	290,00	52,78	237,22	========	========	========

In relazione all'art. 17 delle "Norme" è convenuto un premio minimo annuo di ======== oltre le imposte.

n°CIG Z8837EBAA0

PERFEZIONAMENTO

L'IMPORTO DI EURO 290,00 (*)

A SALDO DEL "PREMIO SINO AL" E' STATO INCASSATO OGGI 03/10/2022

L'ESECUTORE

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

L'INCASSO E' STATO EFFETTUATO DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO ☐ SI ☐ NO REGISTRATO SUL FOGLIO CASSA N° DEL

Modalità di pagamento del premio
Gli Intermediari Assicurativi possono ricevere dal Contraente esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento:

- **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Compagnia di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;**
- **bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;**
- **carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;**
- **denaro contante per un importo massimo di 750 euro annui per ciascun contratto.**

COSA ASSICURIAMO

L'Assicurazione è prestata in base alle condizioni generali, particolari e garanzie aggiuntive della presente Polizza per la Responsabilità civile derivante, ai sensi di legge, all'Assicurato nella sua qualità di:
Organizzatore di manifestazioni ricreative per la durata di n. giorni
3
Sito in: PIAZZA DELLA REPUBBLICA 4 10078 VENARIA REALE TO

COMP.	NUMERO POLIZZA	RAMO	RISCHIO	COD.	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. PRODUTTORE
P	202A6084	04	80	202	TORINO	GAA

GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - MASSIMALI (Valori espressi in Euro)

Garanzie Base

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

MASSIMALE	2.500.000,00	per ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di
MASSIMALE	2.500.000,00	per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
MASSIMALE	2.500.000,00	per danni a Cose, anche se appartenenti a più persone

Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

MASSIMALE	========	per ogni Sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati, ma col limite di
MASSIMALE	========	per ogni infortunato

Elementi di rischio variabili (Art. 17 delle Norme) per il conteggio del premio (Valori espressi in Euro)

	VALORI	TASSO	PREMIO
========	========	======== ‰	========
========	========	======== ‰	========

Garanzie Aggiuntive (operanti solo se la casella risulta barrata)

- [ ] A. Organizzazione gare e concorsi
- [ ] B. Passeggiate esterne
- [ ] C. Coesistenza altre assicurazioni
- [ ] D. Bagagli e oggetti personali
- [x] E. Danni da interruzione o sospensione di attività

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE (ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1910 C.C.)

1) Posizioni assicurative in corso presso l'I.N.A.I.L. NO

2) Altre assicurazioni in corso (indicare società, n. polizza, somme assicurate, scadenza)
NO

3) Sinistri precedenti (indicare: garanzia interessata, data del sinistro e suo ammontare)
NO

CONDIZIONI GENERALI APPLICATE AL CONTRATTO	CONDIZIONI PARTICOLARI APPLICATE AL CONTRATTO	N° AUTORIZZAZIONE	COASSICURAZIONE
MODELLO P.680.CGA/09.2019	Sono operanti le "Condizioni Particolari" riportate nell'allegato n. P-1 che forma parte integrante della presente polizza	GOE 14875040306478	[ ] SI [x] NO In caso affermativo, vedi Riparto All.to

COMP.	NUMERO POLIZZA	RAMO	RISCHIO	COD.	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. PRODUTTORE
P	202A6084	04	80	202	TORINO	GAA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i suoi dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute - saranno trattati dalla Società per le finalità di cui al punto 2 a) dell'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dall' Assicurato e dal beneficiario ove previsto, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa all'assicurato/beneficiario alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data 03/10/2022

Firma **Contraente** CORTE DEI CONTI - SAUR PIEMONTE

Federl

Data .....

Firma **Assicurato** (se diverso dal Contraente) .....

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso al trattamento dei suoi dati personali:

	SI	NO
(b) per finalità di marketing, invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di prodotti o servizi della Società o di altre Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (tramite strumenti automatizzati quali ad esempio fax, sms, posta elettronica etc e strumenti tradizionali quali posta e telefono) nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato.	☐	☒
(c) per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.	☐	☒
(d) per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicati al punto 2 lett. d) dell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata.	☐	☒

Data 03/10/2022

Firma **Contraente**

Federl

COMP.	NUMERO POLIZZA	RAMO	RISCHIO	COD.	INTERMEDIARIO ASSICURATIVO	COD. PRODUTTORE
P	202A6084	04	80	202	TORINO	GAA

- **AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1892 - 1893 - 1894 CODICE CIVILE, IL CONTRAENTE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN POLIZZA, ANCHE SE MATERIALMENTE SCRITTE DA ALTRI, COSTITUISCONO ELEMENTO ESSENZIALE PER LA VALIDITA' E L'EFFICACIA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO E CHE LA COMPAGNIA PRESTA IL SUO CONSENSO ALL'ASSICURAZIONE E DETERMINA IL PREMIO IN BASE AD ESSE.**

- **Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del Contratto, di conoscere ed accettare integralmente il Documento informativo precontrattuale (mod/ediz. P.680DIP/0919), il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (mod/ediz. P.680DIPA/0919) e le Condizioni di Assicurazione (mod/ediz. P.680.CGA/09.2019) costituenti il Set informativo.**

- **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.**

IL CONTRAENTE
(data e firma)

ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del CC il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Clausola di coassicurazione e delega (se ci sarà o se è prevista)

Condizioni di Assicurazioni

Condizioni generali
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio;
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia;
Articolo 4 - Aggravamento del rischio;
Articolo 6 - Recesso in caso di Sinistro;
Articolo 7 - Indicizzazione;
Articolo 8 - Proroga dell'Assicurazione;
Articolo 11 - Obblighi in caso di Sinistro;
Articolo 12 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile

Articolo 16 - Delimitazioni
Articolo 17 - Regolamento del Premio - Clausola risolutiva espressa.

Norme comuni per i rischi professionali
Massimale assicurato
Validit delle garanzie
Polizze coesistenti

Garanzie aggiuntive (se espressamente richiamate in Polizza)
C. Coesistenza con altre assicurazioni

IL CONTRAENTE

ZURICH®

Allegato 1 alla Polizza N.202A6082
CIRCOLO SUBALPINO
Condizioni particolari e/o aggiuntive

DESCRIZIONE del Rischio

COPERTURA ASSICURATIVA
"RCT Eventi"

ASSICURATO	**Sig. / Sig.ra / Ente**
EVENTO **EVENTO: CONVEGNO** "Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell'evoluzione delle sue funzioni - 1862-2022 - 160 anni dall'istituzione	**CORTE DEI CONTI – SAUR PIEMONTE** **C.F 80218670588, Codice Univoco 7KA30G, con sede legale in Via Bertola, 28, 10122, Torino** **legalmente rappresentato da Federico Sola, C.F. SLOFRC69M31L219C, nato a Torino, il 31.08.1969, nella sua qualità di Dirigente** federico.sola@corteconti.it
EVENTUALI PARTICOLARITA' DELL'EVENTO	
DECORRENZA COPERTURA	**dalle ore 24.00 del giorno 10.10.2022**
SCADENZA COPERTURA	**alle ore 24.00 del giorno 13.10.2022**
NUMERO PARTECIPANTI	**N° totale 200**

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività degli Assicurati e loro individuazione

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Recesso a seguito sinistro
Art.7 Modifiche dell'assicurazione
Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9 Oneri fiscali
Art.10 Foro competente
Art.11 Interpretazione del contratto
Art.12 Obblighi in caso di sinistro
Art.13 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14 Coassicurazione e delega
Art.15 Clausola Broker
Art.16 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art.1 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Art.2 Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
Art.3 Malattie professionali
Art.4 Qualifica di terzo
Art.5 Esclusioni
Art.6 Precisazioni
Art.7 Estensioni di garanzia
Art.8 Gestione delle vertenze di danno e spese legali
Art.9 Rinuncia all'azione di surroga
Art.10 Validità territoriale

SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Massimali
Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
Art.3 Calcolo del premio
Art.4 Riparto di coassicurazione
Art.5 Tracciabilità flussi finanziari
Art.6 Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Concedente:	CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE, quale proprietario e/o Amministratore degli spazi e dei locali ove è ubicato il rischio.
Concessionario	Persona fisica o giuridica che sottoscrive con il Concedente il contratto per la concessione in uso temporaneo degli spazi e dei locali presso i complessi monumentale della Reggia della Venaria Reale e del Borgo Castello.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione, ovvero il Contraente della presente polizza. Nel caso specifico coincide con la figura del Concessionario.
Convenzione:	Schema contrattuale con caratteristiche stabilite tra le parti e non modificabili
Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Assicurato	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: • il Contraente; • tutte le persone fisiche dipendenti o non del Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi comprese tutte le persone fisiche partecipanti in veste di invitati all'evento/i assicurato/i con la presente polizza.
Società :	l'impresa assicuratrice nonché eventuali Coassicuratrici;
Premio :	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Cose :	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno corporale :	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali :	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro :	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Parametro da utilizzare ai fini del conteggio del premio:	n°200 partecipanti all'evento assicurato con la presente.

Art.2 – Attività degli Assicurati e loro individuazione

Premesso che il Concedente stipula contratti di concessione per l'uso temporaneo degli spazi e dei locali ove è ubicato il rischio e che il contratto di concessione obbliga il Concessionario/Contraente a presentare idonee polizze di assicurazione per danni a cose e a persone,
ciò considerato il Concessionario con la sottoscrizione del contratto di concessione stipula obbligatoriamente la presente polizza, che soddisfa, anche se non integralmente, quanto richiesto dal Concedente.

Ubicazione e descrizione del rischio

La Reggia di Venaria Reale – VENARIA (TO)
Piazza della Repubblica 4 – 10078 –
VENARIA REALE (TO)

Palazzi di corte che risalgono al 1600 / 1700, le cui tecniche costruttive rispecchiano le tipologie e i materiali utilizzati all'epoca, fabbricati di inizio secolo e di recente costruzione, anche prefabbricati, il tutto costruito con materiali di carattere incombustibile ed anche in materiali combustibili.
La struttura nel suo complesso è diversamente articolata, gli edifici hanno altezze diverse e piani diversi (piano interrato, primo piano, secondo, terzo e quarto).
Coesistono servizi igienici, biglietterie, bar, punti di ristoro, ristorante, bookshop, guardaroba e quanto complementare e non, ai fini delle attività assicurate.
Gli eventi si svolgono nella " Reggia della Venaria Reale " e nel Borgo Castello, sito nel " Parco della Mandria " di Venaria, negli spazi dati in concessione alla Contraente e, a titolo esemplificativo e non limitativo, nel:

- Cortile d'onore;
- Belvedere;
- Padiglioni del Garove;
- Galleria Grande;
- Reggia di Diana;
- Chiesa di Sant'Uberto e la Sacrestia;
- Torre dell'Orologio;
- Castel Vecchio;
- Galleria e Rondò Alfierano;
- Garden House all'interno dei Giardini della Reggia;
- Giardini;
- Scuderia Grande;
- Citroneria;
- Cascina Medici del Vascello;
- Appartamenti Reali e pertinenze del Borgo Castello
- Fabbricato in Piazza Vittorio Veneto e aree pertinenti.

Descrizione dell'attività

I fabbricati oggetto della presente assicurazione sono adibiti ad attività ricreative e di intrattenimento, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: rinfreschi, cocktail, serate di gala, servizi fotografici, presentazioni, sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, conferenze stampa, mostre ed esposizioni, visite, proiezioni, rappresentazioni musicali e teatrali, , artistiche, attività didattiche, sociali, culturali, assistenziali, sportive, benefiche, congressi, corsi, dimostrazioni, seminari, laboratori.

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività descritte in precedenza e strettamente collegate al contratto di concessione stipulato con il Concedente finalizzato all'uso temporaneo dei locali e degli spazi di proprietà dello stesso.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio alla presente polizza.
I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Art.5 – Regolazione del premio
La polizza non è soggetta a regolazione del premio.
Il premio è convenuto in base agli elementi di rischio esposti in polizza (Sezione 4) e rimane pertanto totalmente acquisito dalla Società.

Art. 6 - Recesso a seguito di sinistro
Non operante.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 15 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo. Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Art.13 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo .....n qualità di broker ai sensi della Legge 209/ 2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche tramite il Broker, ed in tal caso si intenderanno come fatte all'altra Parte.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.

Art.14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
In virtù del presente contratto, la Società si impegna a tenere indenni:

- il Contraente nonché Concessionario
- i partecipanti all'evento per cui viene sottoscritta l'assicurazione
- gli addetti ai lavori per l'allestimento e l'organizzazione dell'evento

di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi connessi all'utilizzo degli spazi in concessione.
Si conviene di considerare terza la Concedente nei confronti dei soggetti di cui sopra.

Art.2 – Qualifica di terzo
Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Concessionario, nonché ogni altro parente o affine conlui convivente;
2. quando il Contraente/Concessionario non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socioa responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cuial punto 1);
3. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Concessionario, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attivitàcui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n° 222.

Art.3 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

a) da furto, salvo quanto previsto al comma 7) dell'Art. 7; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti dalla legge;

b) ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità della Legge n. 209/2005 , e successive variazioni ed integrazioni, il Contraente sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da detenzione e/o impiego di aeromobili;

c) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazionedi particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in

connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

d) le attività che prevedono manifestazioni con uso di fuochi d'artificio;

e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:

- inquinamento lento e graduale, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quantotrovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento;

f) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi;

g) cagionati alle persone trasportate su veicolo, per il quale non sia consentito il trasporto di persone,che risulti o di proprietà dell'Assicurato o allo stesso concesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari, impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblicoo su aree a queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;

h) provocati a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvoquanto disposto dagli Art. 6 – comma 3 e Art. 7 – comma 4; alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, riparate dall'Assicurato; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano ilavori, a natanti e aeromobili sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delleanzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportati;

i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;

j) cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati;

k) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all' Art. 6 comma 6

l) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;

m) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento di sistemi informaticie/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardwarein relazione alla gestione dei dati. Sono inoltre esclusi tutti i danni conseguenti direttamente o indirettamente da virus informatici.

Art.6 – Precisazioni

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla somministrazione di prodotti farmaceutici;
2. la responsabilità civile derivante dalla gestione di servizi di vigilanza, svolto con guardiani anche armati purchè regolarmente autorizzati a norma di legge, e/o con l'ausilio di cani;
3. la responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture del Concedente ed ai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato, nonchè alle cose trovantesi sui veicoli sopra-indicati;
4. la responsabilità derivante dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
5. la responsabilità per danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La presente estensione viene prestata nei limiti del massimale e conl'applicazione della franchigia indicati all'art. 2 della Sezione 4 della presente polizza;
6. l'esercizio e/o gestione di mense, uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande,compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati durante il periodo di validità della garanzia, esclusi quelli dovuti a vizio di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione

propria venduti o somministrati direttamente dal Contraente, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da vizio di origine del prodotto;

7. La responsabilità civile per danni ai locali ed agli spazi concessi un uso temporaneo all'Assicurato dalConcedente nonché alle cose che per volume, dimensione, caratteristiche e peso non possono essererimosse;

8. Il Contraente/Assicurato è esonerato dal dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione; l'Assicurato ha peròl'obbligo di farlo in caso di sinistro, sempre che ne sia a conoscenza;

Art. 7 – Estensioni di garanzia

A maggior chiarimento la garanzia s'intende estesa a:

1. la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestatial P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

2. la responsabilità civile derivante da danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in usoal Contraente mentre circolano all'interno delle pertinenze recintate ove viene svolta l'attività, salvo quanto previsto dalla Legge n.990/1969 e ss. mm. ii.

3. al rischio relativo ai lavori necessari per allestire i locali (montaggio/smontaggio) nei quali si svolge la manifestazione, compresa l'installazione di attrezzature, impianti elettrici, palchi, tribune mobili e quant'altro necessario per lo svolgimento degli eventi. L'assicurazione vale anche per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori semprechè gli stessi siano dovuti ad errori o difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere. La presente estensione è operante peri danni avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè siano stati denunciati entro seimesi dalla data dell'evento. Devono intendersi esclusi i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati e/o manutenuti nonché qualsiasi spesa inerente la sostituzione e la riparazione deglistessi;

4. qualora esista un servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, fino alla concorrenza massima di €.10.000,00= per periodo assicurato e con il limite di €.1.000,00= per ogni danneggiamento, i danni sofferti dagli intervenuti od invitati, in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nei locali ove si svolge la manifestazione, consegnate all'Assicurato per la responsabilità a lui derivante ai sensi dell'art. 1784 C.C., ferma l'esclusione per i danni a cose non consegnate. La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute. La garanzia è prestata con una franchigia di €.100,00= per sinistro;

5. ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, semprechè tali danni siano la conseguenza di morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza. La presente estensione viene prestata nei limitidel massimale e con l'applicazione della franchigia indicati all'art. 2 della Sezione 4 della presente polizza;

6. ai danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente estensione viene prestata nei limiti del massimale econ l'applicazione della franchigia indicati all'art. 2 della Sezione 4 della presente polizza;

7. a parziale deroga dell'esclusione prevista al comma a) dell'art. 3, la garanzia si intende estesa ai danniderivanti da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa,di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Tale estensione è prestata fino ad un massimo di
€.100.000,00= per sinistro e per periodo assicurativo;

8. ai danni derivanti da proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque ubicati. Sono comunque esclusi i danni sui quali tali enti sono installati;

9. ai danni derivanti da manifestazioni e/o eventi, nei quali si fa ricorso all'uso di animali. Tale estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250,00= per sinistro;

10. . La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta,ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati.

Art.8 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.
La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

Art. 9 – Secondo rischio
Qualora per il medesimo rischio esista contemporanea e valida assicurazione, le garanzie della presente polizza sono prestate, fermi i massimali indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto al risarcimento previsto da tale copertura.
Nell'ipotesi in cui la polizza preesistente (c.d. Primo rischio) non dovesse risultare efficace per una o più garanzie, la presente polizza opererà in regime di " Difference in conditions ".

Art. 9 – Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) dare avviso scritto all''Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro15 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza (art. 1913 C.C.);
b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lorichieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimentodella propria responsabilità.

Art. 10 – Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di coloro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile. Si intende escluso dall'azione di surroga anche il caso di dolo eventuale.

Art.11 – Validità territoriale
La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

SEZIONE 4 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi	€.=2.500.000,00= per ogni sinistro, con il limite di
	€.=2.500.000,00= per ogni persona lesa e
	€.=2.500.000,00= per danni a cose

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Ogni e qualsiasi danno fatto salvo laddove diversamente previsto	I massimali di polizza	€.500,00=
Interruzioni e sospensioni di attività	€.500.000,00= per sinistro	€.2.500,00=
Danni da furto	€.100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni a mezzi di trasporto	€.250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da incendio	€.1.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Danni da inquinamento accidentale	€.500.000,00 per sinistro	€.2.500,00=

Art.3 – Calcolo del premio
Il premio dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

N° partecipanti	Fascia Evento	Premio finito
€.200		€ 290

Scomposizione del premio alla firma

Premio annuo imponibile	€	**237,22=**
Imposte	€	**52,78=**
TOTALE	€	**290=**

Scomposizione del premio rate future

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

Art.4 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Tracciabilità flussi finanziari
La Società Assicuratrice in relazione all'affidamento del presente servizio si assume tutti gli obblighi di competenza sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Art.6 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quella presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

* * *

FERMO IL RESTO.

Il Contraente



ZURICH INSURANCE PLC
Rappresentanza Generale per l'Italia

dal 1954
PRATIS S.R.L.
ASSICURAZIONI & INVESTIMENTI